



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 2 novembre 2023

Osservazioni DCO 424/2023/R/gas “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di stato n. 8523 del 5 ottobre 2022, e n. 7386 del 27 luglio 2023, in materia di Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per i periodi regolatori 2014-2017 e 2018-2019”

Osservazioni di carattere generale

Riceveremmo innanzitutto con non poca preoccupazione la proposta presentataci dal Documento in oggetto, visto che di fatto prevedrebbe ricalcolo e successivo conguaglio “ora per allora” dei corrispettivi di capacità di trasporto ai punti di entrata interconnessi con l'estero e dei relativi punti di uscita per il quarto periodo di regolazione 2014-2017 (4PRT) e per il periodo transitorio 2018-2019 (periodo transitorio).

Non possiamo inoltre che manifestare la nostra **contrarietà** di fronte ad una proposta che:

- minerebbe fortemente la credibilità e la reputazione della regolazione dei mercati energetici nazionali nei confronti del mercato internazionale, in quanto metterebbe seriamente in discussione i principi di certezza e stabilità sui cui deve fondarsi;
- rimanendo nell'ambito dei soli effetti in ambito nazionale, creerebbe forti difficoltà a tutti gli operatori della filiera del gas naturale, già messi alla prova dagli effetti della pandemia prima e della crisi energetica provocata dal conflitto russo-ucraino poi;
- genererebbe distorsioni di mercato, in quanto scelte di natura commerciale e di gestione del portafoglio, basate anche sulla regolazione poi annullata *ex post*, non potrebbero essere ad oggi modificate dagli operatori, che comunque in passato avevano agito anche in base a principi generali di certezza del diritto e legittimo affidamento;
- potrebbe dar origine a nuovi filoni di contenzioso, che vedrebbero coinvolti non solo gli operatori della filiera, ma anche i clienti finali che utilizzano gas sia ad uso civile che industriale;
- sebbene indirettamente, avrebbe infine anche ripercussioni non agevolmente monitorabili sulla spesa annua dei clienti finali.

Anche per questo non possiamo che auspicare possano esser **approfondite soluzioni alternative a quella postaci in consultazione** e che, nel rispetto degli equilibri di mercato creatisi in passato, abbiano effetti **unicamente sulla regolazione futura**, salvaguardando il diritto degli operatori a non essere penalizzati *ex post* né direttamente né indirettamente, **alternativamente**:

1. attraverso meccanismi che prevedano la **socializzazione del gettito** necessario a garantire la neutralità del trasportatore per mezzo di una specifica componente tariffaria aggiuntiva di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

sistema a partire dall'Anno Termico 2024-2025, o comunque con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione, che sarebbe la soluzione preferibile;

2. **o, in subordine**, recuperando il gettito necessario attraverso una **rimodulazione dei corrispettivi** da effettuare in occasione della definizione della regolazione tariffaria per il prossimo periodo regolatorio 2028 – 2031;

In entrambi i casi riterremmo auspicabile **un ricalcolo dei soli corrispettivi di entrata per i punti ubicati nel Mezzogiorno e limitatamente ai soli utenti del trasporto che siano stati penalizzati dalla metodologia tariffaria annullata**, con il fine ultimo di stimare il gettito necessario a coprire gli importi da restituire a tali utenti del trasporto. Il calcolo del predetto gettito non si limiterebbe pertanto alle posizioni nette come desumibili sulla base delle capacità di trasporto conferite dalle imprese di trasporto, ma terrebbe conto anche di eventuali accordi commerciali tra UdB e fornitori a monte del punto di entrata, che oltre alla materia prima regolassero anche i corrispettivi dovuti per i costi di trasporto.

Riguardo all'ipotesi di socializzazione vorremmo peraltro evidenziare come sembrerebbe che il Documento stesso proponga di ricorrere ad un tale meccanismo, quando ipotizza di dover introdurre una disciplina *ad hoc* al fine di tutelare le imprese di trasporto da possibili inadempimenti degli utenti interessati dal congruaggio dei corrispettivi tariffari, e come quindi una tale posizione appaia in contrasto con quella che invece porterebbe ad escludere tale soluzione.

Riterremmo inoltre in tal senso opportuno ricordare soluzioni regolatorie già adottate in passato, ed in particolare, quelle relative:

- alla disciplina degli sbilanciamenti e al ricalcolo dei relativi corrispettivi per il periodo luglio 2012 – settembre 2014 (Del. 333/2016/R/eel);
- al servizio di Tutela gas e alla rideterminazione del corrispettivo CCI (componente QE) per il biennio 1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012 (Del. 32/2019/R/gas).

Come noto, anche in questi casi si è verificato per effetto di sentenze del CdS l'annullamento di specifiche disposizioni regolatorie, ma comunque le soluzioni successivamente adottate **non hanno in alcun modo rimesso in discussione gli equilibri del passato**, con il condivisibile obiettivo, rispettivamente di:

- non danneggiare gli operatori diligenti con l'addebito *ex post* di corrispettivi particolarmente elevati;
- addivenire ad una soluzione che assicurasse semplicità amministrativa e un ragionevole equilibrio del sistema nel suo complesso.

In particolare sembrerebbe presentare interessanti elementi di analogia con la soluzione da noi prospettata l'assetto regolatorio adottato con la Delibera 32/2019/R/gas, che come noto prevedeva l'applicazione alla generalità dei clienti finali di una sottocomponente (**UG_{2k}**) della componente **UG₂**, relativa alla tariffa di distribuzione, definita *ad hoc*. Tale ipotesi, opportunamente adattata al caso delle tariffe di trasporto, diversamente da quella prospettata nel DCO:



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- manterrebbe inalterati gli equilibri creatisi in passato;
- sarebbe semplice da implementare;
- eviterebbe conguagli “a cascata” lungo tutta la filiera del gas naturale;
- prevedendo un recupero del gettito distribuito su un arco temporale il più ampio possibile, avrebbe un effetto comunque trascurabile sui clienti finali, garantendo inoltre un immediato e pieno controllo delle conseguenze sulla spesa annua degli stessi.

Segnaleremmo inoltre come **ogni soluzione che porti ad una modifica ricadente sul passato faccia emergere il rischio di vedere invalidate scelte economiche effettuate nel corso degli ultimi dieci anni**. Tali scelte si inquadrano in un orizzonte temporale di medio e lungo periodo, che copre diversi piani industriali e assume al suo interno investimenti ingenti di tipo strutturale, che potrebbero vedere compromesso il principio stesso di “economicità”, cui i soggetti economici non possono derogare, e che rappresenta il fondamento stesso di una economia di mercato.

Una soluzione a carattere retroattivo si configurerebbe inoltre come un precedente assai preoccupante che minerebbe, e non poco, uno dei criteri ispiratori delle tariffe ai sensi del codice TAR, ossia la loro prevedibilità e replicabilità da parte degli operatori, uniti alla stabilità delle stesse. Principi che risultano rafforzati nella loro importanza in considerazione del periodo di eccezionale incertezza e volatilità che ha caratterizzato il mercato negli ultimi anni.

Proprio in riferimento all’elevato grado di incertezza e volatilità del mercato, riterremmo inoltre che una soluzione a carattere retroattivo possa sortire un effetto in antitesi con l’obiettivo di promuovere la resilienza e la sicurezza del sistema gas italiano. Una previsione retroattiva di un ricalcolo tariffario potrebbe infatti esser percepita dalla totalità degli operatori come un incremento del rischio regolatorio del sistema tariffario nazionale, da considerare nell’ambito delle future decisioni di approvvigionamento. Una tal tipologia di rischio viene considerata, insieme ad altre, all’interno delle valutazioni di economicità relative alla stipula di contratti di importazione di breve e lungo termine. **Un incremento del rischio regolatorio porterebbe di fatto l’operatore, anche al fine di garantire un *mark to market* economicamente sostenibile, a dover contenere il costo di approvvigionamento con impatti potenzialmente negativi sull’appetibilità del mercato domestico per fornitori stranieri.**

A ciò si aggiunga infine l’enorme complessità economica e gestionale dovuta a tutte le partite di conguaglio a cui darebbe luogo la soluzione propostaci, oltre agli aspetti di ulteriore iniquità causati dall’ipotizzabile socializzazione della quota di costi “non recuperabile” relativa agli operatori presenti allora ma che hanno nel mentre cessato la loro attività.

Riterremmo infine che, anche in considerazione del rilevante impatto delle modifiche proposteci, nonché dell’estensione del termine previsto per la conclusione del procedimento al 31 marzo 2024, sia **opportuno confermare la pubblicazione di un ulteriore Documento di Consultazione nel quale siano presentati gli orientamenti finali.**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Osservazioni specifiche

S1. Osservazioni rispetto alla verifica sui corrispettivi

Pur comprendendo l'intenzione di dar forma ad una metodologia di ricalcolo che dia come esito corrispettivi più vantaggiosi per le aree del Mezzogiorno come richiesto dal CdS, e sebbene possa esser in linea di principio condiviso l'intento di far riferimento esclusivamente ai criteri della distanza e della capacità, eliminando gli elementi giudicati distorsivi, appare opportuno evidenziare come sia difficile analizzare oggettivamente la proposta, in quanto la stessa **non sembrerebbe presentata in modo completamente trasparente agli operatori**. Non ci sarebbe chiaro ad esempio:

- come sia possibile l'annullamento dal 2015 al 2019 dei corrispettivi di uscita per il punto di Tarvisio;
- per quale ragione la percentuale di incremento (+11,6%) dei corrispettivi di entrata diversi da quelli del Mezzogiorno sia in valore assoluto molto maggiore della riduzione (-3,4%) registrata con riferimento ai medesimi corrispettivi relativi ai punti del Mezzogiorno;
- se nel calcolo della media dei corrispettivi di entrata siano inclusi anche i valori delle Produzioni e dei GNL di Panigaglia, Cavarzere e OLT Livorno.

A questo si aggiungerebbe inoltre come da un punto di vista generale **non sembrerebbe chiaramente riscontrabile**:

- quali sarebbero i corrispettivi di entrata e/o uscita che saranno effettivamente oggetto di ricalcolo;
- se l'esclusione dal ricalcolo di alcuni corrispettivi possa comportare la modifica dei valori ad oggi messi a disposizione nelle Tabelle 3 e 4 del DCO;
- anche alla luce di quanto riportato ai punti precedenti, come si intenda procedere a garantire parità di gettito rispetto al passato, pur ipotizzando di mantenere inalterati alcuni valori;
- nell'ipotesi di evitare il ricalcolo delle condizioni economiche dei clienti finali serviti in Tutela gas, come sarà trattato:
 - il corrispettivo di entrata di Passo Gries, che come noto incideva sul valore della componente C_{mem} attraverso la valorizzazione della componente QT_{PSV} ;
 - i corrispettivi di uscita riferiti alle aree di prelievo incidenti sul valore della componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto dei clienti finali serviti in Tutela gas dal 1° ottobre 2013 fino al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarderebbe invece le tariffe riferite agli Hub stoccaggio e alle Produzioni, evidenzieremmo come **non ci sarebbe chiaro**:

- se i primi risultino coinvolti nel ricalcolo;
- come sarebbero effettivamente trattate, in caso di ricalcolo, le seconde.

Anche alla luce di tali considerazioni sarebbe evidente come **non ci sia possibile in questa sede esprimere condivisione rispetto alla metodologia di verifica adottata**.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

S2. Osservazioni rispetto alla verifica sugli autoconsumi

Condivideremmo la verifica eseguita.

S.3 Osservazioni rispetto agli orientamenti per l'ottemperanza.

Considerate le premesse di cui sopra, **proporremo in primis una soluzione che escluda ogni forma di retroattività**. Contestualmente proporremo di operare la **rimodulazione dei corrispettivi oggetto della consultazione, e il meccanismo di sussidiarietà a carico dei punti di interconnessione posti a nord in favore di quelli a Sud, a partire dal prossimo periodo regolatorio (2028-2031)**.

Riguardo gli orientamenti proposti **condivideremmo unicamente l'approccio adottato relativamente alla disciplina dei coefficienti sull'autoconsumo**, mentre con riferimento alle altre proposte, oltre a rimandare integralmente alle considerazioni espresse in risposta al quesito S1 per la metodologia di ricalcolo dei corrispettivi di entrata ed uscita, esporremo di seguito le relative osservazioni.

Riguardo alla **possibilità di limitare il ricalcolo ai soli punti in entrata**, confermando invece i valori dei corrispettivi di uscita, come già anticipato nella risposta al quesito S1 ribadiremmo come dal Documento pubblicato **non sembrerebbe possibile comprendere esattamente quale sarebbe l'effettivo impatto di un tale approccio**, in particolare se si considera di dover comunque garantire parità di gettito alle Imprese di Trasporto. Più in particolare non ci sarebbe chiaro se un eventuale ricalcolo operato solo con riferimento ai corrispettivi di entrata possa generare valori differenti rispetto a quelli presentati nel DCO. A questo si aggiunga che un ricalcolo, e il conseguente conguaglio, concepito sui soli punti di entrata potrebbe creare effetti distorsivi a seconda delle scelte strategiche e commerciali operate al tempo da ciascun operatore. Ad ogni modo saremmo aperti ad una valutazione di questa soluzione nell'ipotesi che il conguaglio sia previsto **esclusivamente** per gli operatori che si trovino in una posizione creditoria nei confronti del sistema.

Con riferimento all'ipotesi di introdurre una **disciplina ad hoc che tuteli le Imprese di Trasporto da possibili inadempimenti degli Utenti del Bilanciamento (UdB)** si evidenzia come, qualora l'Autorità fosse orientata a non valutare eventuali soluzioni alternative a quella presentata nel DCO, una simile disciplina dovrebbe essere prevista anche per gli UdB in caso di insolvenza delle proprie controparti commerciali e così via "a cascata" su tutta la filiera fino ad arrivare al singolo cliente servito sul mercato libero.

Infatti, **non è ragionevole ritenere che un UdB, così come un Utente della Distribuzione (UdD) o una Controparte Commerciale (CC), per quanto diligente, in passato, abbia potuto valutare in fase di acquisizione del cliente il rischio credito derivante dall'eventuale inadempimento con riferimento a corrispettivi che verrebbero comunque applicati, nella migliore delle ipotesi, con un ritardo di diversi anni.**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per questo motivo **non appare equilibrata l'ipotesi di considerare il maggiore o minore costo dei corrispettivi di entrata ridefiniti *ex post* come semplice costo di approvvigionamento del gas sostenuto dagli UdB** perché tali costi, magari non direttamente addebitabili sul mercato a valle, hanno comunque influenzato le valutazioni commerciali degli operatori in fase di formulazione del prezzo da applicare alle proprie controparti commerciali e clienti finali. Inoltre, come l'eventuale conguaglio sui corrispettivi di uscita avrebbe impatti operativi certamente negativi sul mercato *retail*, lo stesso accadrebbe relativamente ai rapporti commerciali a monte con riferimento ai corrispettivi di entrata.

Infine, pur condividendo l'idea di base che, in caso di ricalcolo dei corrispettivi di uscita, sia necessario il **trasferimento del maggiore/minore costo di trasporto verso i clienti finali serviti in Tutela gas**, prevedendo opportuni meccanismi *ad hoc*, si ritiene una **tale ipotesi impercorribile**, in quanto:

- dovrebbe inevitabilmente coinvolgere non solo i clienti serviti in Tutela gas, ma anche tutti i clienti sul mercato libero cui siano state applicate condizioni economiche che facciano riferimento alle condizioni di Tutela gas;
- avrebbe inevitabili e disastrose ripercussioni su tutti gli operatori della vendita del gas naturale ai clienti finali, che si troverebbero nella condizione di impegnare le proprie risorse al fine di:
 - recuperare i contatti dei clienti finali allora appartenenti alla propria *customer base* e oggi non più in fornitura;
 - analizzare tutti i contratti stipulati nel corso degli anni e le relative condizioni economiche per verificare se sia possibile la rifatturazione;
 - emettere fatture e note di credito con riferimento a partite chiuse da tempo con possibili ripercussioni a livello di:
 - *customer care* (numero di richieste di informazioni e reclami);
 - gestione della morosità;
 - riconoscimento di crediti a clienti finali irreperibili o deceduti;
 - sistemi informativi, che potrebbero essere stati nel frattempo sostituiti o che potrebbero tecnicamente non supportare un conguaglio riferito a dieci anni di ricalcoli.
- potrebbe essere soggetta alla disciplina della **prescrizione breve**, che avrebbe un effetto ulteriormente negativo sulla possibilità di recuperare il credito e quindi sulla marginalità degli operatori della vendita, che si troverebbero potenzialmente nella condizione di dover pagare i propri fornitori senza avere la possibilità di pretendere il pagamento da parte dei propri clienti finali.

Infine - premesso che **si condivide la proposta di mantenere invariati i coefficienti a copertura degli autoconsumi per il periodo 2014-2017** - con l'obiettivo di minimizzare gli impatti negativi sul sistema, **si propone di escludere dal ricalcolo proposto i corrispettivi vigenti nel periodo 2018 - 2019.**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Con riferimento alla Sentenza n. 7386 avente ad oggetto il periodo transitorio 2018-2019, si ritiene che l'eliminazione del differenziale nei corrispettivi tariffari per autoconsumi avvenuta nel passaggio dal 4PRT al periodo transitorio possa già configurarsi come un'ottemperanza alla Sentenza, nella misura in cui prevede una mitigazione degli effetti del sistema tariffario sugli importatori dal Sud Italia e che pertanto il periodo 2018-2019, così come il 2014, possa essere escluso dal ricalcolo. Come più volte richiamato dalla stessa Autorità (si veda ad esempio la Delibera 550/2016/R/gas), infatti, essendo le centrali di compressione funzionali a garantire il trasporto del gas verso il baricentro del mercato, maggiore è la distanza del punto dal baricentro, maggiori sono i costi connessi al funzionamento delle centrali di compressione. L'eliminazione di tale differenziale, non essendo coerente con il principio di *cost reflectivity* che imporrebbe un corrispettivo più alto per i punti di entry del Meridione, potrebbe quindi costituire già una misura volta a rendere il servizio di trasporto del gas naturale non penalizzante per le aree del Mezzogiorno in accordo con l'interpretazione fornita dalla sentenza 7385/2023 del Consiglio di Stato. Alla luce di quanto detto, in modo speculare a quanto ritenuto opportuno per il 4PRT nel presente Documento di Consultazione, si ritiene che **l'eliminazione del differenziale nei corrispettivi tariffari per autoconsumi possa essere già di per sé sufficiente a mitigare gli effetti del sistema tariffario sugli importatori dal Sud Italia**, secondo quanto richiesto delle Sentenze 8523/2022 e 7386/2023 ai fini dell'applicazione delle previsioni normative, rendendo così **non necessario un eventuale ricalcolo delle tariffe per il periodo transitorio 2018-2019**.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.